

**ACCORDO
TRA LA REGIONE MARCHE,
LA FEDERFARMA MARCHE E LA CONFSERVIZI ASSOFORM MARCHE
E IL CO.D.IN. MARCHE
PER IL PROGETTO SPERIMENTALE REGIONALE "RECUPERO FARMACI"**

LA REGIONE MARCHE

rappresentata da _____, nato a _____ il _____,
il quale interviene al presente atto in nome e per conto della Giunta Regionale delle Marche
ai sensi della DGR n. _____ del _____;

E

FEDERFARMA MARCHE

ORGANIZZAZIONE SINDACALE DELLE FARMACIE PRIVATE CONVENZIONATE

rappresentata da _____, nato a _____ il _____,
il quale interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto di Federfarma Marche
con sede in via 1° maggio n. 142/B, 60131 Ancona, codice fiscale 93028370430, nella qualità
di presidente pro-tempore;

E

CONFSERVIZI ASSOFORM MARCHE

ORGANIZZAZIONE SINDACALE DELLE FARMACIE PUBBLICHE CONVENZIONATE

rappresentata da _____, nato a _____ il _____,
il quale interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto di Confservizi Assofarm
Marche con sede in Ancona, codice fiscale 80012210425, nella qualità di presidente pro-
tempore;

E

CO.D.IN. MARCHE

rappresentato da _____, nato a _____ il _____,
il quale interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto di CO.D.IN. Marche
con sede in Jesi, codice fiscale 02206660421, nella qualità di presidente pro-tempore.

Premesso che:

- La Regione Marche, a sostegno della solidarietà, del contenimento della spesa pubblica e della tutela della salute, provvedeva con la Legge Regionale 5 febbraio 2013, n. 3 *"Interventi Regionali per il recupero, la restituzione e la donazione ai fini del riutilizzo di medicinali in corso di validità"*, come modificata dalla Legge Regionale 13 novembre 2017, n. 32 *"Interventi di economia solidale, lotta agli sprechi e prime azioni di prevenzione della produzione dei rifiuti. Modifica alla legge regionale 5 febbraio 2013, n. 3"*, a normare il settore del recupero, donazione di medicinali correttamente conservati e in corso di validità.

- Il Regolamento Regionale 16 giugno 2020, n. 5 “*Disposizioni di attuazione della legge regionale 5 febbraio 2013, n. 3 (Interventi regionali per il recupero, la restituzione e la donazione al fine del riutilizzo di medicinali in corso di validità)*” dà attuazione a due percorsi di riutilizzo dei medicinali ben distinti:
 - recupero dei medicinali riutilizzabili da parte di soggetti donatori (detentori dei medicinali o familiari che hanno ricevuto assistenza per il loro congiunto) agli enti SSR che hanno fornito l’assistenza stessa attraverso i Servizi Farmaceutici Ospedalieri e Territoriali al fine di un utilizzo interno alla struttura stessa dei suddetti medicinali (denominata “filiera breve”);
 - recupero dei medicinali riutilizzabili da parte di soggetti donatori (detentori dei medicinali o familiari che hanno ricevuto assistenza per il loro congiunto) a soggetti esterni al SSR, quali farmacie convenzionate, operatori logistici e Enti del Terzo Settore (punti di raccolta, soggetti intermediari e soggetti beneficiari) e ha come destinatari finali i soggetti indigenti e bisognosi (denominata “filiera lunga”).
- Visto il carattere fortemente innovativo della normativa regionale, al fine di poterne dare completa attuazione, è importante partire dalla realizzazione di un progetto regionale dal carattere sperimentale ed esplorativo della durata di 24 mesi, così da poter valutare la risposta della popolazione, il carico delle attività, l’efficienza del percorso logistico e l’impatto economico sul Servizio Sanitario Regionale.
- Le Farmacie convenzionate nella Regione Marche sono già integrate con il Servizio Sanitario Regionale nello svolgere numerosi servizi relativi alla distribuzione per conto dei farmaci, all’assistenza integrativa regionale (prodotti per il diabete, per le stomie, per i celiaci, ecc.), alla prenotazione di visite specialistiche (CUP) e all’erogazione dei servizi nell’ambito della “Farmacia dei Servizi”.
- La Federfarma Marche e la Confservizi Assofarm Marche hanno espresso la volontà di attivare il servizio di recupero dei farmaci inutilizzati fungendo da punto di raccolta sul territorio degli stessi, ritenendo che l’attività oggetto dell’Accordo rappresenti un interesse comune a tutti i cittadini ed in particolare alle farmacie convenzionate.
- Il CO.D.IN. Marche, essendo già autorizzato come operatore logistico regionale, possiede già i requisiti di “soggetto intermediario” descritti dal Regolamento regionale:
 - presenza in organico di un farmacista, regolarmente iscritto all’ordine, responsabile della presa in carico, verifica, custodia e distribuzione dei medicinali riutilizzabili;
 - vettori idonei al trasporto dei medicinali riutilizzabili nel rispetto delle norme igieniche e delle corrette condizioni di conservazione del medicinale medesimo relativamente a temperatura, luce e umidità;
 - magazzino idoneo a ricevere, conservare correttamente e rendere disponibili i medicinali donati per il loro successivo utilizzo;
 - capacità di procedere allo smaltimento dei medicinali non idonei e scaduti conformemente alle disposizioni normative vigenti in materia.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto

La Regione Marche intende attuare la sperimentazione di un progetto regionale denominato “**Recupero Farmaci**” della durata di **24 mesi** al fine di poter valutare la risposta della popolazione, il carico delle attività, l’efficienza del percorso logistico, l’impatto economico sul

SSR di quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 5/2020, coinvolgendo soggetti già efficientemente integrati con il SSR, quali il CO.D.IN. Marche e la rete delle farmacie convenzionate.

Art. 2

Adesione delle Farmacie

1. Le farmacie convenzionate pubbliche e private che intendono aderire al progetto sperimentale “Recupero dei Farmaci” inviano formale comunicazione al CO.D.IN. Marche, all’Azienda Sanitaria Territoriale (AST) di competenza, al Settore Assistenza Farmaceutica, Protesica e Dispositivi medici dell’ARS Regione Marche, alla Federfarma Marche oppure alla Confservizi Assofarm Marche e all’Ordine dei Farmacisti competenti per territorio, tramite posta elettronica o certificata (PEC), compilando l’apposito modulo (Allegato 1).
2. Le farmacie convenzionate pubbliche e private aderenti al progetto sperimentale “Recupero Farmaci” devono partecipare, preliminarmente all’avvio delle attività, al corso di formazione previsto.
3. Nel caso in cui una farmacia voglia recedere dovrà darne comunicazione almeno 30 (trenta) giorni prima al CO.D.IN. Marche, alla Regione Marche, all’Azienda Sanitaria Territoriale di competenza, alla propria organizzazione sindacale e all’Ordine dei Farmacisti competenti per territorio.
4. L’adesione implica per la farmacia l’accettazione incondizionata del presente Accordo.

Art. 3

Adesione del CO.D.IN. Marche

1. Il CO.D.IN. Marche aderisce al progetto mediante la sottoscrizione del presente Accordo.
2. Il CO.D.IN. Marche deve partecipare, preliminarmente all’avvio delle attività, al corso di formazione previsto.
3. Il CO.D.IN. Marche svolge il ruolo di coordinamento operativo, abilitando gli utenti per l’accesso al SIRMI, contando per la parte informatica sul supporto della ditta fornitrice del SIRMI.
4. L’adesione implica per il CO.D.IN. Marche l’accettazione incondizionata del presente Accordo.

Art. 4

Adesione degli Enti del Terzo settore

1. Il progetto sperimentale “Recupero Farmaci” è aperto alle adesioni da parte degli Enti del Terzo settore, di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, aventi finalità di assistenza sanitaria regolarmente iscritti nel registro regionale, così come definiti dal Regolamento Regionale n. 5/2020.
2. Gli Enti del Terzo settore che intendono aderire al progetto sperimentale “Recupero Farmaci” inviano formale comunicazione al CO.D.IN. Marche, all’Azienda Sanitaria Territoriale (AST) di competenza, al Settore Assistenza Farmaceutica, Protesica e Dispositivi medici dell’ARS Regione Marche e all’Ordine dei Farmacisti competenti per territorio, tramite posta elettronica o certificata (PEC), compilando l’apposito modulo (Allegato 2).

3. Gli Enti del Terzo settore aderenti al progetto sperimentale “Recupero Farmaci” devono partecipare, preliminarmente all'avvio delle attività, al corso di formazione previsto.
4. L'attività ispettiva e di vigilanza dei locali degli Enti del Terzo settore coinvolti nel progetto è regolamentata dal Decreto n. 66/ARS del 04/11/2024.
5. L'adesione implica per gli Enti del Terzo settore l'accettazione incondizionata del presente Accordo.

Art. 5

Medicinali oggetto del recupero

1. Possono essere oggetto di recupero e donazione i medicinali dotati di AIC, ivi compresi quelli di importazione parallela, mai utilizzati e correttamente conservati, con confezionamento primario e secondario integro, riportante in modo ben visibile la data di scadenza e il lotto di riferimento, in corso di validità e con data di scadenza superiore a sei mesi, anche privi di “fustella”. Rientrano in questa categoria: i farmaci appartenenti alle fasce di rimborsabilità A, H e C (compresi SOP e OTC), i medicinali contenenti sostanze stupefacenti della tabella dei medicinali sez. D ed E, nonché i farmaci con ricetta limitativa erogati in distribuzione per conto (DPC) o in distribuzione diretta adatti ad uso domiciliare e pertanto non soggetti a particolari avvertenze.
2. NON possono essere oggetto di recupero:
 - a) medicinali da conservare in frigorifero a temperature controllate;
 - b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope soggetti a registro di carico e scarico (tabella dei medicinali sez. A, B, C);
 - c) farmaci oggetto di provvedimenti restrittivi emanati dall'Agenzia italiana del farmaco a tutela della salute pubblica, per i quali sia stato disposto il ritiro dal commercio;
 - d) preparati galenici magistrali e officinali;
 - e) medicinali utilizzati esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (regime di fornitura OSP);
 - f) campioni gratuiti.
3. I medicinali recuperati sono destinati esclusivamente ai soggetti indigenti e bisognosi individuati dai Soggetti beneficiari per un uso sul territorio regionale. Non è consentita l'esportazione dei medicinali recuperati in altre Regioni italiane, né in altri Paesi al di fuori del territorio nazionale, poiché la sperimentazione riveste carattere regionale.

Art. 6

Fasi operative del recupero

1. Consegna dei farmaci al punto di raccolta da parte del soggetto donatore:
Il paziente o un suo familiare in possesso di farmaci potenzialmente oggetto di recupero, aventi le caratteristiche descritte nel precedente articolo 5, si reca in una delle farmacie o nella sede dell'Ente del Terzo settore aderenti al progetto “Recupero Farmaci”. L'elenco dei punti di raccolta viene aggiornato periodicamente e reso disponibile nel sito istituzionale della Regione Marche.
2. Accettazione e selezione dei farmaci da parte del farmacista, registrazione in entrata su SIRMI e redazione del documento di trasporto (DDT):
Il farmacista del punto di raccolta fornisce le corrette informazioni agli utenti circa i requisiti dei medicinali che è possibile donare e riceve i medicinali dal soggetto donatore. Effettua perciò una prima selezione dei medicinali riutilizzabili verificandone l'integrità del confezionamento, lo stato di conservazione e la validità, scarica e stampa dalle banche dati ufficiali il foglietto illustrativo del medicinale, qualora questo risultasse mancante o non

aggiornato, e successivamente appone sul confezionamento esterno il timbro/etichetta con dicitura *"Progetto Regionale Recupero Farmaci"*, collocando il medicinale all'interno degli appositi contenitori. Inoltre, annulla la fustella, se presente, con un pennarello di colore rosso per permetterne la lettura ottica. L'annullamento della fustella è stabilito dal Ministero della Salute con le linee guida della tracciabilità per la donazione del farmaco (gennaio 2022). Contestualmente registra i medicinali idonei effettuando la movimentazione in entrata sulla piattaforma SIRMI.

Per consentire il ritiro degli stessi da parte dell'operatore logistico, il farmacista predispone il sacchetto fornito dallo stesso identificabile dalla dicitura *"Progetto Regionale Recupero Farmaci"* da consegnare al vettore insieme al documento di trasporto (DDT). Il farmacista scarica contestualmente in uscita sul SIRMI i medicinali consegnati al soggetto intermediario. Il farmacista è responsabile della custodia dei medicinali riutilizzabili fino alla consegna al soggetto intermediario.

Le farmacie ospedaliere e territoriali, nonché gli Enti del Terzo settore, fungendo anche da punti di stoccaggio, non sono tenuti a consegnare al soggetto intermediario i farmaci recuperati, che devono essere caricati su SIRMI sotto la supervisione del farmacista e conservati in locali idonei in attesa di essere donati al soggetto beneficiario o destinatario richiedente.

3. Ritiro dei farmaci da parte del soggetto intermediario e gestione del magazzino (movimenti di carico/scarico SIRMI):

Il CO.D.IN. Marche, attraverso i propri vettori, ritira con cadenza settimanale i medicinali dai punti di raccolta.

Il farmacista operante presso il CO.D.IN. Marche effettua una seconda selezione dei medicinali verificandone nuovamente l'integrità del confezionamento, lo stato di conservazione, la validità e la presenza sul confezionamento esterno del timbro/etichetta con la dicitura *"Progetto Regionale Recupero Farmaci"*. Inoltre scarica e stampa dalle banche dati ufficiali il foglietto illustrativo del medicinale, qualora questo risultasse mancante o non aggiornato.

Il farmacista operante presso il CO.D.IN. Marche carica contestualmente in entrata i medicinali idonei sul SIRMI, alimentando l'elenco dei farmaci giacenti presso il magazzino del soggetto intermediario che possono essere richiesti dai soggetti beneficiari.

Il CO.D.IN. Marche provvede, inoltre, a:

- gestire gli ordini ricevuti dagli Enti del Terzo settore;
- gestire lo scarico di magazzino a seguito di una consegna o di una non conformità del medicinale (scaduti, alterati, revocati o difettosi);
- estrarre periodicamente apposita reportistica da inviare alla Regione e al Ministero della Salute ai fini della tracciabilità.

4. Richiesta di acquisizione dei farmaci da parte del soggetto beneficiario (Ente del Terzo settore) all'operatore logistico tramite SIRMI:

Gli Enti del Terzo settore, di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, aventi finalità di assistenza sanitaria, regolarmente iscritti nel registro regionale, accedendo a SIRMI prendono visione dei medicinali inutilizzati e compilano la richiesta di acquisizione. È necessaria la presenza in organico di un medico per redigere, se prevista dal regime di fornitura del farmaco richiesto, la prescrizione medica.

Il CO.D.IN. Marche processa la richiesta, registra i farmaci in uscita sul SIRMI e redige il documento di trasporto (DDT), specificando come destinazione la sede del soggetto beneficiario e l'indirizzo della farmacia scelta come punto di ritiro.

Il farmacista del soggetto beneficiario gestisce il magazzino, tracciando su SIRMI i carichi dal CO.D.IN. Marche e gli scarichi verso il soggetto destinatario, registrando puntualmente le informazioni necessarie.

Il soggetto beneficiario elabora periodicamente apposita reportistica ai fini della rendicontazione alla Regione Marche.

5. Dispensazione dei farmaci al soggetto destinatario da parte del soggetto beneficiario e registrazione dell'avvenuta dispensazione:

Il paziente, preventivamente identificato dall'Ente del Terzo settore tra i soggetti indigenti e bisognosi della Regione Marche, si reca presso la sede dello stesso e riceve gratuitamente e senza pagamento di alcun ticket il farmaco oggetto di recupero, che viene dispensato sotto la responsabilità del farmacista.

Art. 7

Materiali e strumentazioni minime per l'esecuzione del progetto

1. Tutti i soggetti partecipanti devono disporre del collegamento a SIRMI e di infrastrutture informatiche di base (computer, collegamento ad internet, lettore di codici a barre e di codici Datamatrix).
2. I punti di raccolta che aderiscono al progetto devono ricevere dal CO.D.IN. Marche il materiale per il confezionamento, il trasporto e la conservazione dei farmaci (buste, contenitori) e le etichette o il timbro contrassegnati dalla dicitura *"Progetto Regionale Recupero Farmaci"*.
3. Il magazzino del CO.D.IN. Marche e dei soggetti beneficiari deve essere strutturato o adattato in modo tale da garantire il mantenimento delle condizioni di stoccaggio necessarie alla corretta conservazione dei medicinali medesimi, con luce sufficiente a consentire la corretta esecuzione di tutte le operazioni di immagazzinamento in condizioni di sicurezza ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). I locali adibiti a magazzino, adeguatamente puliti e senza infiltrazioni di umidità, possiedono le seguenti caratteristiche:
 - a) sono dotati di apparecchiature per il controllo e l'impostazione della temperatura ambientale, che non deve superare i 25°C, né scendere a valori prossimi allo zero;
 - b) sono inaccessibili al personale non addetto e al pubblico;
 - c) sono dotati di spazi separati per la conservazione dei medicinali non utilizzabili (quali, a titolo esemplificativo, medicinali scaduti o in stato di conservazione non perfetto) od oggetto di provvedimenti di divieto di utilizzo, di vendita, di sequestro, di revoca o di ritiro;
 - d) sono dotati di spazi separati per la conservazione di eventuali altri medicinali per i quali non è possibile il recupero.

Art. 8

Remunerazione del Servizio

1. Alle farmacie convenzionate è riconosciuta, per le attività di cui al precedente articolo 6, una quota di adesione di 100,00 € (+ 50,00 € di maggiorazione per le farmacie di carattere rurale), con un numero massimo di farmacie partecipanti pari a 230. Alle farmacie convenzionate è altresì riconosciuto un contributo di 100,00 € per le attività relative alla formazione e informazione all'utenza. Tali contributi sono comprensivi di IVA, se dovuta, e potranno essere riconosciuti solo nel caso in cui, entro sei mesi dall'avvio del progetto, la

farmacia abbia gestito ed inviato al CO.D.IN. Marche almeno una confezione di farmaco donato, avente i requisiti descritti all'articolo 5 del presente Accordo.

2. Sono previste quote premiali per le farmacie convenzionate proporzionali al raggiungimento dei seguenti obiettivi di raccolta dei farmaci donati e caricati dal CO.D.IN. Marche nel SIRMI:

- contributo di 100,00 € al raggiungimento del primo obiettivo di recupero 10.000 confezioni;
- ulteriore contributo di 100,00 € al raggiungimento del secondo obiettivo di recupero di 25.000 confezioni.

Le quote premiali, comprensive di IVA, se dovuta, potranno essere erogate a tutte le farmacie convenzionate alle quali è stato riconosciuto il contributo di cui al comma precedente.

3. Al CO.D.IN. Marche è riconosciuto un rimborso relativamente ai costi sostenuti per la realizzazione della progettualità proporzionale al raggiungimento degli obiettivi di recupero:

– recupero fino a 10.000 confezioni	€ 12.000,00
– recupero da 10.001 a 20.000 confezioni	€ 24.000,00
– recupero da 20.001 a 30.000 confezioni	€ 36.000,00
– recupero da 30.001 a 40.000 confezioni	€ 48.000,00
– recupero da 40.001 a 50.000 confezioni	€ 60.000,00
– recupero da 50.001 confezioni	€ 72.000,00

I costi nel precedente schema sono a copertura dei seguenti servizi:

- ritiro dei farmaci nelle farmacie aderenti e invio degli stessi agli Enti del Terzo settore;
- attività di coordinamento operativo del progetto.

Le suddette remunerazioni sono al netto dell'IVA e sono subordinate all'acquisizione dei dati intermedi e finali dai quali si potrà determinare l'obiettivo corrispondente.

È previsto, inoltre, un contributo massimo di 4.160,00 €, IVA compresa, per l'acquisto di timbri/etichette, contenitori e buste sigillabili con dicitura *“Progetto Regionale Recupero Farmaci”*.

4. Qualora risultino delle eccedenze rispetto al fondo regionale a disposizione, le somme residue possono essere riutilizzate sia per l'ampliamento del numero di farmacie aderenti al progetto, sia per la copertura di ulteriori costi non previsti, sia per l'estensione temporale del progetto. Inoltre, in caso di una sottostima delle farmacie aderenti, si precisa che l'eventuale quota premiale potrà essere soggetta a rimodulazione sulla base del budget residuo disponibile del progetto.
5. La quota destinata alle farmacie convenzionate sarà riconosciuta dalle Aziende Sanitarie Territoriali di competenza a seguito di verifica da parte delle AST e della Regione Marche della rendicontazione delle attività effettuate.
6. Il rimborso dei costi sostenuti per la realizzazione della progettualità destinato al CO.D.IN. Marche sarà riconosciuto dall'Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona a seguito di verifica da parte dell'AST AN e della Regione Marche della rendicontazione delle attività effettuate dall'operatore logistico e delle spese sostenute dallo stesso.

Art. 9 **Durata**

1. Il presente Accordo ha validità di **24 mesi** a partire dalla data di sottoscrizione dell'Accordo.
2. Il progetto sperimentale prevede una fase preliminare dedicata alla formazione e all'organizzazione degli aspetti logistici, seguita dalla fase operativa di realizzazione delle attività ivi previste.

3. Sono previste rendicontazioni intermedie semestrali e una rendicontazione finale, relative ai risultati dell'attività del progetto.
4. Qualora dalle rendicontazioni intermedie effettuate dovesse risultare una valutazione negativa del progetto in termini di efficacia e sostenibilità dello stesso, la sperimentazione può essere sospesa anticipatamente.

Art. 10

Riservatezza

1. Le parti assumono entrambe l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, amministrativa ed i documenti di cui vengono a conoscenza o in possesso in esecuzione del presente Accordo o comunque in relazione ad esso e di non divulgarli in alcun modo e in qualunque forma e di non fare oggetto di utilizzazione a qualunque titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo.
2. Le parti si impegnano a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengono a conoscenza nell'esecuzione del presente Accordo.

Art. 10 bis

Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali di tutti i soggetti partecipanti è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed è soggetto all'applicazione del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, Regolamento europeo sulla protezione dei dati (GDPR).
2. L'operatore logistico e i soggetti beneficiari gestiscono le informazioni relative ai soggetti coinvolti nel rispetto degli obblighi informativi ministeriali e della normativa vigente in materia di privacy.

Art. 11

Utilizzo dei risultati

L'Agenzia Regionale Sanitaria gestisce le attività di divulgazione e valorizzazione scientifica dei risultati conseguiti con lo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo.

Art. 12

Inadempimenti e penali

In caso di inadempimento totale o parziale delle prestazioni previste dal presente Accordo, la Regione Marche/ARS ha facoltà di risolvere il presente Atto, previa diffida ad adempiere da formularsi per iscritto a mezzo PEC o raccomandata A/R, entro i quindici giorni successivi. Decorso inutilmente tale termine, l'Accordo dovrà considerarsi risolto ai sensi dell'art. 1454, comma 3, del codice civile.

Rimane impregiudicato il diritto della Regione Marche/ARS al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

Art. 13
Prevenzione della corruzione e trasparenza

Le parti si impegnano a rispettare tutte le norme, sia legislative che regolamentari, sia nazionali che comunitarie, in tema di prevenzione della corruzione, incluse le misure adottate da ciascuna parte in attuazione delle stesse. Nello specifico per l'Agenzia Regionale Sanitaria le azioni contrarie a tali obblighi sono soggette alle misure indicate nel PIAO, Piano integrato di attività e organizzazione – sezione corruzione e trasparenza, in vigore nell'annualità di attuazione del presente Accordo, incluse tutte le normative ANAC ad esso inerenti.

Art. 14
Controversie

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal presente Accordo. In caso contrario, ogni eventuale vertenza che dovesse sorgere tra le parti relativamente alla validità, all'interpretazione ed alla esecuzione dell'Accordo sarà risolta in sede civile dal Foro di Ancona.

Art. 15
Registrazione e Oneri fiscali

La registrazione del presente Accordo avverrà solo in caso d'uso, a cura e a carico, per quanto concerne le spese relative, della parte che intenderà utilizzarla, ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 131/1986 sulle disposizioni concernenti le imposte di registro.

Gli oneri fiscali inerenti all'imposta di bollo sul documento originale del presente Atto e sugli allegati di riferimento di cui all'allegato 2 del D.P.R. N.642/1972 e all'art. 2 dell'allegata Tabella – Tariffa Parte I *“Atti, documenti e registri soggetti all'imposta fin dall'origine”* – del D.P.R. n. 642/1972, sono assolti ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 17/06/2014 ed è a carico di Federfarma Marche, Confservizi Assofarm Marche e CO.D.IN Marche.

Art. 16
Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo, si fa riferimento alle disposizioni vigenti per le materie oggetto del presente Accordo.

Il presente atto viene letto, approvato specificatamente articolo per articolo con le premesse e sottoscritto dalle parti.

Luogo e Data _____

Il Direttore dell'Agenzia Regionale Sanitaria	
Il Presidente della Federfarma Marche	
Il Presidente della Confservizi Assofarm Marche	
Il Presidente del CO.D.IN. Marche	

MODULO DI ADESIONE FARMACIE

PROGETTO SPERIMENTALE RECUPERO FARMACI

da inviare tramite PEC/email a:

- Azienda Sanitaria Territoriale competente
- Ordine dei Farmacisti territorialmente competente
- Associazione provinciale Federfarma o Coordinamenti regionali Assofarm
- Regione Marche: regione.marche.assistenzafarmaceutica@emarche.it
- CO.D.IN Marche

Io sottoscritto/a, Dott./Dott.ssa _____, titolare o direttore o legale rappresentante della Farmacia “_____”

(indicare la denominazione della farmacia), codice regionale _____

ubicata in Via _____ n. _____ CAP _____

Comune di _____

Frazione/Località _____ Prov. _____

Azienda Sanitaria Territoriale di competenza _____

Aderisco al progetto sperimentale regionale “Recupero Farmaci”.

A tal fine, dichiaro che il/i dott.

sarà/saranno il/i referente/i delle attività e che parteciperanno al corso di formazione regionale preliminare all'avvio del progetto.

Dichiaro di essere in possesso dei requisiti logistici, di sicurezza, di riservatezza ed igienico-sanitari previsti dal Regolamento Regionale n. 16 giugno 2020, n. 5 “Disposizioni di attuazione della legge regionale 5 febbraio 2013, n. 3 (Interventi regionali per il recupero, la restituzione e la donazione al fini del riutilizzo di medicinali in corso di validità)” all’art. 6 Punto di Raccolta, per quanto di competenza.

Titolare/direttore/legale rappresentante della Farmacia: “_____”

Data _____

Firma (per esteso e leggibile) _____

MODULO DI ADESIONE ENTE DEL TERZO SETTORE

PROGETTO SPERIMENTALE RECUPERO FARMACI

da inviare tramite PEC/email a:

- Azienda Sanitaria Territoriale competente
- Regione Marche: regione.marche.assistenzafarmaceutica@emarche.it
- CO.D.IN. Marche
- Ordine dei Farmacisti territorialmente competente

Io sottoscritto/a, Dott./Dott.ssa _____,
legale rappresentante dell'Ente del Terzo settore avente finalità di assistenza sanitaria:

(indicare la denominazione dell'ente),

codice fiscale/partita IVA _____

ubicato in Via _____ n. _____ CAP _____

Comune di _____

Frazione/Località _____ Prov. _____

Azienda Sanitaria Territoriale di competenza _____

numero di iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore _____

in possesso dell'iscrizione regionale rilasciata con decreto n. _____ del _____

Aderisco al progetto sperimentale regionale "Recupero Farmaci".

A tal fine, dichiaro che il/i dott.

sarà/saranno il/i referente/i delle attività e che parteciperanno al corso di formazione regionale preliminare all'avvio del progetto.

Dichiaro di essere in possesso dei requisiti logistici, di sicurezza, di riservatezza ed igienico-sanitari previsti dal Regolamento Regionale n. 16 giugno 2020, n. 5 "Disposizioni di attuazione della legge regionale 5 febbraio 2013, n. 3 (Interventi regionali per il recupero, la restituzione e la donazione al fini del riutilizzo di medicinali in corso di validità)" all'art. 8 Soggetti Beneficiari e all'art. 4 Requisiti dei magazzini idonei alla detenzione dei medicinali), per quanto di competenza.

Legale rappresentante dell'Ente: " _____ "

Data _____

Firma (per esteso e leggibile) _____